



Capitolato Speciale d'Appalto

Oggetto: *ID 4694 – Affidamento gestione e coordinamento dei servizi di assistenza domiciliare e affidi educativi a favore di anziani, persone con disabilità e adulti in condizioni di fragilità sociale per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2027*

Sommario

| | |
|--|----|
| PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI..... | 3 |
| Art. 1.1 - Stazione appaltante..... | 3 |
| Art. 1.2 - Oggetto..... | 3 |
| Art. 1.3 - Definizioni..... | 4 |
| Art. 1.4 - Durata del contratto..... | 5 |
| Art. 1.5 - Tipologia di contratto, importo stimato del contratto e valore dell'appalto..... | 6 |
| Art. 1.6 – Modalità di esecuzione delle prestazioni- subappalto..... | 6 |
| Art. 1.7- Esecuzione anticipata e consegna in via d'urgenza | 8 |
| Art. 1.8 – Modifiche contrattuali | 8 |
| Art. 1.9 – Obblighi in materia di personale | 9 |
| Art. 1.10 – Continuità del servizio..... | 11 |
| Art. 1.11 - Clausola sociale..... | 12 |
| Art. 1.12 - Responsabilità del contraente - Polizza assicurativa..... | 12 |
| Art. 1.13 - Prevalenza clausole capitolato - Rinvio | 13 |
| PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLE PRESTAZIONI | 13 |
| Art. 2.1 - Oggetto ed obiettivi..... | 13 |
| Art. 2.2 - Descrizione e caratteristiche del servizio..... | 14 |
| Art. 2.2.1 - Servizio assistenza domiciliare | 14 |
| Art. 2.2.2 - Servizio di affido educativo | 15 |
| Art. 2.2.3 – Servizio di disbrigo pratiche sociosanitarie | 16 |
| Art. 2.2.4 - Attività di coordinamento, programmazione e supervisione | 16 |
| Art. 2.3 - Offerta tecnica | 18 |
| Art. 2.4 - Controlli e verifiche del committente..... | 18 |
| Art. 2.5 - Locali e attrezzature - Strutture organizzative..... | 18 |
| Art. 2.6 - Organizzazione dei servizi | 19 |
| Art. 2.6.1 Servizi di assistenza domiciliare, affido educativo e pratiche sociosanitarie | 19 |
| Art. 2.6.2 - Orari del servizio..... | 20 |
| Art. 2.7 - Attivazione del servizio | 21 |

| | |
|--|----|
| Art. 2.8 - Obblighi del committente | 21 |
| Art. 2.9 - Verbale di consegna..... | 22 |
| Art. 2.10 - Carta dei servizi | 22 |
| Art. 2.11 - Ulteriori obblighi del contraente..... | 22 |
| Art. 2.12 - Personale | 24 |
| Art. 2.13 - Monte ore del personale..... | 25 |
| Art. 2.14 - Requisiti, formazione permanente, supervisione professionale e vestiario del personale | 26 |
| Art. 2.15 - Fornitura dei materiali | 26 |
| Art. 2.16 - Mezzi, macchinari e attrezzature | 26 |

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 - Stazione appaltante

1. La stazione appaltante è il Comune di Arenzano.
2. La stazione appaltante è il committente che stipula il contratto d'appalto e si avvale del servizio S.U.A. di Città metropolitana di Genova esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura di gara.

Art. 1.2 - Oggetto

1. Il presente capitolato ha per oggetto la gestione e il coordinamento dei servizi di assistenza domiciliare e affidi educativi a favore di anziani, persone con disabilità e adulti in condizioni di fragilità sociale per assicurare l'aiuto necessario per la cura e l'igiene della persona, il mantenimento delle capacità funzionali e della vita di relazione. I servizi previsti vengono svolti prevalentemente presso il domicilio degli utenti.

2. Il servizio comprende le prestazioni di:

- assistenza domiciliare,
- affido educativo adulti
- disbrigo pratiche socio – sanitarie
- attività di coordinamento dei servizi.

3. Il codice che identifica le prestazioni del servizio, in base al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato con il regolamento (CE) n. 213/2008, è indicato nella seguente tabella:

| n. | Descrizione servizio | CPV | P (principale) S (secondario) |
|----|--|------------|----------------------------------|
| 1 | Servizi di assistenza sociale senza alloggio | 85312000-9 | P |

4. Per le attività oggetto del presente appalto non sono previsti rischi di natura interferenziali.

Art. 1.3 - Definizioni

1. Ai fini del presente capitolato, si intende per:

- a) Committente: soggetto pubblico che affida il contratto all'operatore economico individuato mediante la presente procedura:
 - Comune di Arenzano, Area I – Servizi ai cittadini, con sede in Via Sauli Pallavicino, 35 Arenzano (GE), Codice Fiscale 00449500107, Partita IVA 00449500107, Tel. 010 9138213, indirizzo mail servizisociali@comune.arenzano.ge.it PEC info@pec.comune.arenzano.ge.it;
- b) “capitolato”, il presente capitolato speciale;
- c) “servizio”, il servizio oggetto del presente capitolato;
- d) “progetto”, il progetto del servizio;
- e) “RUP”, il responsabile unico del progetto individuato presso il Comune Committente nella fase di esecuzione del contratto,
- f) “DEC”, il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- g) “referente del contratto” o “responsabile del contratto”: il soggetto indicato dall'appaltatore come referente unico nei riguardi del committente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- h) “coordinatore”: referente operativo designato dal contraente per l'attività di coordinamento;
- i) “contraente” o “aggiudicatario” o “appaltatore”: l'affidatario dopo la stipulazione del contratto di accordo quadro del servizio oggetto del presente capitolato;
- j) “D. Lgs. n. 36/2023” o “Codice dei contratti” o “Codice”, il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022,*

n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” così come modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

- k) “D. Lgs. n. 81/2008”, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- l) "DVR", il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del decreto legislativo 81/2008, e successive modificazioni;
- m) normativa di settore statale e regionale di riferimento del servizio:
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
 - la Legge Regionale 24 maggio 2006 n. 12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari”, con le successive modifiche ed integrazioni;
 - il Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62 “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”;
 - la Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria 21.02.2024 n. 7, Piano Sociale Integrato Regionale 2024/2026;
 - Legge n. 104 del 05/02/1992 “Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, con le successive modifiche e d integrazioni;
 - Legge 23 marzo 1993, n.84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale”;

Art. 1.4 - Durata del contratto

1. La durata del contratto è stimata in 24 (ventiquattro mesi) dal 01/01/2026 al 31/12/2027.
2. Qualora per il protrarsi della procedura di gara non sia possibile dare avvio al servizio entro la data prevista del 01/01/2026 il presente appalto decorrerà dalla data di affidamento, ovvero dalla data di esecuzione anticipata rispetto alla stipula del contratto, allorché a giudizio del committente, ne ricorrano le condizioni, su provvedimento del Responsabile Unico del Progetto, e comunque fino al termine ultimo del 31/12/2027.
3. Il committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per lo stesso qualora disposizioni legislative, regolamentari ed altri ordinamenti autorizzati non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel contratto medesimo.

Art. 1.5 - Tipologia di contratto, importo stimato del contratto e valore dell'appalto

1. Il corrispettivo del servizio è quantificato a corpo applicando all'importo posto a base di gara il ribasso offerto. Nel corrispettivo si intendono compresi e compensati tutti i servizi e le spese ed oneri accessori necessari per la corretta esecuzione del contratto.
2. La quantità delle prestazioni da fornire è stata stimata in base agli interventi effettuati prendendo come riferimento una media delle ore di utilizzo nel triennio precedente per le prestazioni richieste pari a circa n° 14310 ore complessive (7155 annuali).
3. In base agli interventi da erogare, il fabbisogno stimato di ore è costituito da attività attinenti a diversi inquadramenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – CCNL Cooperative Sociali (CNEL T151), in quanto comparativamente più rappresentativo e strettamente connesso con l'attività/servizio oggetto dell'appalto.
4. Per la stima del costo della manodopera è stato preso a riferimento il costo orario, senza indennità di turno, della corrispondente tabella ministeriale emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali indicizzato all'adeguamento previsto di decorrenza gennaio 2026 e per la stima totale dei costi del servizio tale importo è stato incrementato da un'ulteriore quota a copertura delle spese di sicurezza aziendale, di gestione, di coordinamento e di utile d'impresa.
5. L'importo stimato del servizio è pari ad € 366.000,00, (trecentosessantaseimilaeuro) oneri fiscali esclusi riferito al periodo 01.01.2026 – 31.12.2027 come indicato nella stima valore a base di gara (allegato 1) al presente documento.
6. Il valore complessivo dell'appalto tenuto conto della variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto e dell'opzione di proroga del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 10 del Codice di 12 mesi è pari a € 622.200,00 (seicentoventiduemilaeduecentoeuro) come indicato nell'allegato 1 al presente documento.

Art. 1.6 – Modalità di esecuzione delle prestazioni- subappalto

1. Nelle modalità di esecuzione del servizio la qualità e l'efficacia è garantita attraverso il rispetto dei Key Performance Indicators (KPI) quantitativi e qualitativi, puntualmente definiti. Il monitoraggio di tali parametri consentirà di valutare il livello del servizio erogato e di garantire il miglioramento continuo delle attività.

KPI Quantitativi

- ✓ Formazione del personale, con almeno:
 - 15 ore di aggiornamento annuale per ogni assistente sociale, educatore ed operatore sociosanitari;

- ✓ Supervisione del personale con almeno 1 ora per operatore al mese;
- ✓ Periodo espresso in giorni intercorrente tra la presentazione della situazione alla squadra e l'attivazione del servizio nel rispetto di 2 giorni lavorativi.
- ✓ Rapporto orario con utenza con indicazione di 1 ora a prestazione.

KPI Qualitativi

- ✓ Soddisfazione dell'utenza: idonea carta dei Servizi, accessibile agli utenti anche mediante canali informatici e relativo questionario di rilevazione della soddisfazione dell'utenza da somministrare e verificare con cadenza almeno annuale con raggiungimento di un livello di soddisfazione di 7 punti su 10;
- ✓ Efficacia della programmazione dei progetti assistenziali: valutazione qualitativa basata su osservazioni strutturate e report periodici semestrali.
- ✓ Clima relazionale: condivisione dei progetti e percorsi assistenziali - educativi con i famigliari e tutori e monitoraggio semestrale del benessere relazionale con schede di osservazione.

Modalità di Monitoraggio e Verifica

- ✓ Raccolta dati mensile attraverso il documento riassuntivo delle attività svolte nell'arco del mese di riferimento e relazione semestrale degli scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati.
- ✓ Redazione di report periodici con evidenza del rispetto dei KPI e delle azioni correttive in caso di mancato raggiungimento degli stessi.
- ✓ Sopralluoghi e verifiche a campione da parte dell'Ente committente per garantire la conformità agli standard richiesti.

2. Il contraente esegue in proprio il servizio. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

3. Ai sensi dell'art. 119 del Codice l'appaltatore deve eseguire direttamente le prestazioni di: assistenza domiciliare, affido educativo adulti, disbrigo pratiche sociosanitarie e attività di coordinamento dei servizi in ragione dell'esigenza di garantire il massimo possibile controllo diretto della committenza sulla qualità e professionalità assistenziale, attività che presenta caratteristiche complesse e delicate rivolte ad un'utenza fragile.

4. Ai sensi dell'art. 119, comma 17 del Codice, le prestazioni che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività.

Art. 1.7- Esecuzione anticipata e consegna in via d'urgenza

1. Ai sensi dell'art.17, comma 8, del Codice, il committente può procedere all'esecuzione anticipata del contratto.
2. Ai sensi dell'art.17, comma 9, del Codice, l'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.
3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, viene redatto dal RUP apposito verbale di avvio del servizio. Nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del RUP nella sua funzione di direttore dell'esecuzione.

Art. 1.8 – Modifiche contrattuali

1. La necessità di modifica del contratto può essere determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per il committente (art. 120, co. 1, lett. c, d.lgs. n. 36/2023). Tra le predette circostanze rientra la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.
2. Qualora nel corso del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione del monte orario fino ad un quinto dell'importo contrattuale, per un valore presunto di € 73.200,00 anche a seguito di specifiche esigenze del committente, l'appaltatore è tenuto ad eseguire il contratto alle condizioni originariamente previste e non può far valere il diritto alla risoluzione. Nel caso dovesse venir meno la necessità di parte delle prestazioni per la riorganizzazione dei servizi, delle loro modalità di gestione o per motivi di pubblico interesse, il contratto potrà essere ridotto anche oltre la percentuale del 20% con preavviso da parte del committente di almeno 30 giorni.
3. Ai sensi dell'art.120 comma 10 del codice è prevista, alla scadenza del contratto, la facoltà per il committente di attivare l'opzione di proroga per 12 (dodici) mesi per un valore presunto di € 183.000,00. In caso di attivazione dell'opzione di proroga il contraente è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato, ove più favorevoli per l'Ente committente. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del contratto.
4. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, co. 11, d.lgs. n. 36/2023. In tal

caso, l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 1.9 – Obblighi in materia di personale

1. L'aggiudicatario deve assumere i seguenti impegni:

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, come indicato nella clausola sociale di cui all'art. 1.11 presente documento e ai sensi dell'art. 57 del Codice;

b) garantire l'applicazione, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata, del CCNL Cooperative del settore sociosanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo e di quello territoriale oppure del diverso contratto dallo stesso applicato, ai sensi dell'art. 11 del Codice.

2. In sede di aggiudicazione viene verificata la dichiarazione resa dall'aggiudicatario sulla sussistenza di equivalenza delle tutele, economica e normativa, del diverso/i contratto/i applicato rispetto a quelle previste dal CCNL indicato dal presente capitolato.

3. L'aggiudicatario è obbligato ad osservare le disposizioni e ad ottemperare agli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dalle leggi sul lavoro e sulla sicurezza e dalle norme assicurative (infortunistiche e previdenziali). I conseguenti oneri previdenziali e assicurativi sono a suo carico.

4. Gli obblighi in materia di corretta retribuzione del personale sussistono anche se il contraente non aderisce ad alcuna organizzazione sindacale o se ha receduto dalla stessa.

5. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dal committente o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il committente comunica con nota indirizzata al domicilio digitale dell'aggiudicatario e, se del caso, anche dell'Ispettorato stesso, l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento delle fatture presentate e non ancora liquidate, destinando le somme così come accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, potendosi provvedere anche d'ufficio. Il provvedimento di sospensione decade automaticamente nel momento in cui l'Ispettorato del lavoro abbia accertato l'avvenuto ed integrale adempimento agli obblighi in oggetto. Per quanto attiene alle detrazioni e sospensioni dei pagamenti, il contraente non può comunque opporre eccezione alcuna nei confronti del committente e assume a proprio carico le conseguenze e le eventuali sanzioni civili previste dalle disposizioni in materia, manlevando il committente da eventuali pretese di terzi relative a violazioni delle suddette prescrizioni. In merito alle inadempienze contributive e retributive, resta fermo quanto previsto dal contratto.

6. Il contraente è tenuto ad esibire, in qualsiasi momento, su richiesta, gli estratti del libro matricola, il libro paga e del registro infortuni previsto dalle vigenti norme, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali. Il committente, comunque, ha facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito e di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti enti. Il contraente ha obbligo di dare notizia scritta al personale dipendente e agli eventuali soci lavoratori delle previsioni del presente articolo.

7. Il personale deve risultare regolarmente assunto secondo la normativa nazionale e regionale (se presente) in materia, deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e dal presente capitolato e deve essere di provata capacità, onestà e moralità, in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione sia con il personale del committente e con gli utenti o altri soggetti con cui venga a contatto; inoltre deve operare nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza previste per l'esecuzione del servizio. Il contraente è responsabile dell'idoneità del personale impiegato.

8. L'organico non può essere inferiore a quello stabilito dalle vigenti leggi nazionali e regionali per numero, mansioni, livello e orario lavorativo e, comunque, deve essere sempre in numero adeguato alle esigenze del servizio.

9. Il contraente deve garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni attraverso sostituzioni di tutte le figure professionali previste dal capitolato per assenze programmate e anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale, e a limitare il fenomeno di turn-over della forza lavoro nel corso della durata del presente appalto, al fine di assicurare efficienza e standard qualitativo costanti al servizio.

10. Il contraente è chiamato a porre particolare cura e attenzione nel processo di selezione del personale per garantire le sostituzioni sopra menzionate.

11. Il contraente deve assicurare ai propri dipendenti un'adeguata informazione, formazione, addestramento ed un aggiornamento professionale periodico, con particolare riferimento alla disciplina di cui al d. lgs. n. 81/2008. Deve provvedere a riqualificare il personale qualora nuove norme in materia facessero obbligo di profili formativi aggiuntivi e/o sostitutivi, necessari per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto.

12. Il committente è manlevato da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza delle disposizioni normative suddette.

13. Il personale ha l'obbligo di mantenere la massima riservatezza su dati, informazioni e documenti a sua conoscenza durante lo svolgimento del servizio, nello scrupoloso rispetto della normativa, europea e nazionale, sulla riservatezza dei dati personali.

14. Il contraente si impegna a adottare, anche su segnalazione del committente, i provvedimenti di competenza del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti impiegati nello svolgimento del servizio in violazione dei doveri di diligenza, buona fede e collaborazione e nel caso di condotta non irreprensibile nei confronti degli utenti.

15. Il committente può segnalare in qualsiasi momento il personale che risulti privo dei requisiti richiesti o che, per motivate ragioni, sia ritenuto inidoneo allo svolgimento del servizio. In tale caso, l'aggiudicatario, previa eventuale richiesta di contraddittorio con il committente, è tenuto a sostituire il personale segnalato con altro in possesso dei requisiti prescritti e idoneo allo svolgimento del servizio.

16. Il contraente, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, è tenuto all'osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene e salute sul lavoro, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica per garantire, in ossequio al D.Lgs. n. 81/2008, la completa sicurezza durante lo svolgimento del servizio e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando di conseguenza il committente da ogni responsabilità al riguardo.

17. Sono a carico del contraente le spese per gli indumenti e i dispositivi di lavoro prescritti dalle vigenti normative in materia di sicurezza, che il personale deve indossare durante le ore di servizio.

Art. 1.10 – Continuità del servizio

1. Il contraente fatti salvi casi di forza maggiore, non può abbandonare o sospendere il servizio senza la preventiva autorizzazione del RUP.

2. L'arbitrario abbandono o la sospensione del servizio integrano ipotesi di inadempimento valutabili da parte del committente ai fini del recesso contrattuale e possono dare luogo alla surroga del Comune nei confronti dell'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio.

3. In caso di scioperi determinati da qualsiasi motivo, il contraente s'impegna ad informare l'ufficio dei Servizi Sociali comunali con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.

4. In tutti i casi di cessazione anticipata del contratto per decadenza, risoluzione, rescissione, mancato accordo sulla revisione del contratto o altro, l'appaltatore è tenuto ad assicurare l'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali fino all'individuazione di un nuovo gestore.

5. In relazione alle eventuali "Allerta meteo" il contraente dovrà attenersi a quanto previsto dalle ordinanze sindacali. In relazione alla sospensione dell'attività il contraente non potrà vantare alcun indennizzo.

Art. 1.11 - Clausola sociale

1. Il servizio, come da presente capitolato, è attualmente affidato in appalto alla Ditta Nuova Assistenza con sede in Novara codice fiscale 06902520011 e Partita Iva 01684780032 fino al 31/12/2025.
2. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente.
3. Il contraente è tenuto a rispettare, durante l'esecuzione del contratto, il "piano di assorbimento", presentato in sede di gara.
4. Il committente in qualsiasi momento può richiedere al contraente l'esibizione della documentazione comprovante la corretta attuazione degli obblighi e adempimenti inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale ed assicurativa.
5. Il personale impiegato è indicato nell'allegato 2 *"Dettaglio personale attualmente operante nel servizio"* al presente capitolato.

Art. 1.12 - Responsabilità del contraente - Polizza assicurativa

1. Il contraente assume la responsabilità dello svolgimento dei servizi oggetto del contratto, sotto il profilo giuridico, economico, restando direttamente e unicamente responsabile per qualsiasi tipo di danno a persone e/o cose che possa derivare dall'esercizio del servizio appaltato.
2. Il contraente mantiene indenne il committente da ogni danno diretto o indiretto derivante dall'esecuzione del servizio, sollevando lo stesso da ogni responsabilità al riguardo.
3. Le eventuali spese che il committente dovesse sostenere per porre rimedio al danno di cui al comma 2 saranno dedotte dal corrispettivo o comunque rimborsate dallo stesso contraente.
4. Ai fini di cui al comma 3, il contraente, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto (anche in caso di esecuzione anticipata rispetto alla stipula del contratto) e per tutta la durata dello stesso, deve provvedere a prestare apposita polizza assicurativa per i rischi - Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) - ed - Infortuni - per garantire idonea copertura agli operatori, agli utenti e a terzi, per danni o infortuni che possano occorrere a chiunque, nello svolgimento del servizio e/o delle attività connesse, senza esclusione di rischi assicurativa, che dovrà comprendere altresì l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali (*nulla escluso né eccettuato*), la responsabilità civile che possa

derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere, la responsabilità del personale per gli eventuali danni provocati dagli utenti del servizio e imputabili a colpa "in vigilando" del personale, che presta servizio a qualsiasi titolo, con massimali non inferiori a:

- € 3.000.000,00 (tremilioni) per sinistro;

- € 3.000.000,00 (tremilioni) per persona;

- € 3.000.000,00 (tremilioni) per danni a cose o animali

e totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio.

5. Il contratto assicurativo di cui al comma 4 contiene l'espressa indicazione che il committente è considerato terzo a tutti gli effetti e deve prevedere la rinuncia alla rivalsa da parte della Compagnia assicuratrice nei confronti di chicchessia, compreso il committente ed i suoi dipendenti. In caso di sinistri, eventuali scoperti e franchigie saranno a carico del contraente.

6. L'attivazione della polizza di cui al comma 4 non libera il contraente dalle proprie responsabilità, rimanendo a suo carico l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno.

7. Il contraente nel corso dell'esecuzione, deve presentare, alle successive scadenze previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l'avvenuto pagamento del premio stesso.

Art. 1.13 - Prevalenza clausole capitolato - Rinvio

1. Le clausole del presente capitolato, ivi compresi i documenti cui lo stesso fa riferimento o rinvio, sono vincolanti per le Parti.

2. Per quanto non espressamente contemplato dal presente capitolato, si fa rinvio al D. Lgs. n. 36/2023 e alla relativa normativa attuativa, alla L. 7 agosto 1990, n. 241 e, per la fase negoziale, al Codice civile.

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLE PRESTAZIONI

Art. 2.1 - Oggetto ed obiettivi

1. L'affidamento ha per oggetto la gestione e il coordinamento dei servizi di assistenza domiciliare e affidi educativi a favore di anziani, persone con disabilità e adulti in condizioni di fragilità sociale.

2. Il servizio affidato si propone di attuare una serie di interventi che, nel loro complesso, consentano di migliorare le condizioni di vita delle persone con fragilità legate all'avanzamento

dell'età oppure alla presenza di condizioni di disabilità, in un'ottica di collaborazione e sussidiarietà con il beneficiario e la sua rete socio-familiare di riferimento.

Art. 2.2 - Descrizione e caratteristiche del servizio

1. La prestazione che il contraente dovrà espletare, tramite proprio personale, si articola nelle seguenti attività:

- assistenza domiciliare
- affido educativo adulti
- disbrigo pratiche sociosanitarie
- coordinamento dei servizi svolti

Art. 2.2.1 - Servizio assistenza domiciliare

1. Il servizio, costituito dal complesso di interventi educativi e di cura ed accudimento della persona nell'ambiente in cui vive, con prestazioni di natura assistenziale per consentirne la permanenza nel normale ambiente di vita e nella comunità di appartenenza, si rivolge a persone anziane con disabilità o adulti con gravi patologie, nonché nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione.

2. L'intervento si propone i seguenti obiettivi:

- a) favorire e mantenere l'autonomia dell'individuo nel contesto familiare e sociale;
- b) evitare situazioni di emarginazione sociale;
- c) supportare i familiari nelle funzioni di assistenza;
- d) ridurre o posticipare il ricorso a strutture residenziali;
- e) evitare istituzionalizzazioni improprie.

3. Il servizio si articola nelle seguenti prestazioni:

- aiuto alla persona nelle attività quotidiane (alzarsi dal letto, igiene personale, vestizione, assunzione dei pasti, corretta deambulazione, ecc.), incluse le prestazioni di carattere igienico, con esclusione delle prestazioni infermieristiche;
- attività finalizzate a favorire la mobilità e la deambulazione dell'utente all'interno dell'alloggio e nell'ambiente esterno;
- aiuto nella gestione dell'ambiente domestico (cura delle condizioni igieniche dell'alloggio, riordino del letto e della stanza del bagno, cura della biancheria e del vestiario, preparazione dei pasti, ecc.);

- spesa, piccole commissioni (es. ritiro farmaci);
- accompagnamento per visite mediche, attività di socializzazione e disbrigo pratiche, solo sul territorio comunale;
- attività di supporto, mantenimento ed incremento di una rete di contatti e rapporti interpersonali.

4. In casi particolari e su espressa autorizzazione del RUP del Comune di Arenzano, le prestazioni di assistenza personale potranno svolgersi, temporaneamente, anche presso strutture residenziali o ospedaliere situate al di fuori dal territorio comunale di competenza.

Art. 2.2.2 - Servizio di affido educativo

1. Il servizio è erogato a favore di persone adulte in condizioni di disabilità di natura fisica, psichica o sensoriale, all'interno di un progetto individualizzato di assistenza, eventualmente concordato con i servizi sanitari che hanno in carico la persona e si propone i seguenti obiettivi:

- a) favorire e mantenere l'autonomia dell'individuo nel contesto familiare e sociale;
- b) evitare situazioni di emarginazione sociale favorendo il mantenimento e il recupero di capacità e interessi;
- c) supportare i familiari nelle funzioni di assistenza;
- d) ridurre o posticipare il ricorso a strutture residenziali;
- e) evitare istituzionalizzazioni improprie.

2. Il servizio si articola nelle seguenti prestazioni:

- attività ricreative e di socializzazione;
- supporto educativo secondo le modalità dettagliate nei progetti individuali;
- supporto e accompagnamento per lo svolgimento delle attività quotidiane sia all'interno che all'esterno dell'abitazione (es. spesa, pagamento fatture, preparazione dei pasti);
- attività finalizzate a favorire la mobilità della persona sul territorio;
- attività di sostegno alla relazione interpersonale;
- affiancamento in percorsi di formazione e inserimento sociale;

3. Le attività sopra indicate possono svolgersi presso l'abitazione dell'utente, presso luoghi pubblici indicati nei progetti individualizzati (es. biblioteca, parco) oppure all'interno di appositi locali messi a disposizione dal committente.

Art. 2.2.3 – Servizio di disbrigo pratiche sociosanitarie

1. Il servizio prevede lo svolgimento di un'attività di mediazione tra la persona e i servizi socio – sanitari territoriali, che si concretizza nella raccolta, predisposizione e consegna della documentazione necessaria per l'attivazione di misure di assistenza, nonché attraverso la comunicazione tra i diversi professionisti e servizi che seguono la persona.

2. A titolo esemplificativo si fa riferimento a pratiche finalizzate a: riconoscimento di invalidità civile, concessione di ausili e presidi sociosanitari, attivazione dote di cura, ottenimento farmaci ospedalieri. Tali specifiche attività prevedono la necessità che l'operatore incaricato, individuato con la mansione di "coadiutore ai servizi sociali", si rechi personalmente presso gli uffici coinvolti (ad esempio comune, ASL, ospedali, patronati, INPS) per avviare le procedure necessarie.

Art. 2.2.4 - Attività di coordinamento, programmazione e supervisione

1. L'attività di coordinamento e programmazione dei servizi ha il fine di organizzare gli interventi in modo da rispondere ai bisogni assistenziali presentati dai cittadini anziani e con disabilità, nonché da soggetti con fragilità e dalle loro famiglie.

2. Il servizio si articola nelle seguenti prestazioni:

- gestione dei programmi settimanali d'intervento con gli utenti;
- predisposizione degli interventi individuali necessari, in collaborazione con l'assistente sociale comunale;
- gestione delle riunioni periodiche e predisposizione dell'orario settimanale del personale socioassistenziale ed educativo dell'appaltatore, anche in collaborazione con gli operatori dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune;
- monitoraggio periodico dell'andamento degli interventi del personale socioassistenziale ed educativo;
- contatti con altri servizi del territorio, all'interno della rete dei servizi socio sanitari integrati direttamente collegati agli interventi svolti (ASL, aziende ospedaliere, INPS, Regione, privato sociale);
- partecipazione alle riunioni programmate dall'ufficio dei servizi sociali comunali, indicativamente con cadenza mensile.

3. L'attività di coordinamento dovrà essere svolta, nel rispetto della propria autonomia professionale, in stretta collaborazione con gli operatori sociali del committente.

4. Eventuali modifiche e/o adeguamenti dell'attività sopra indicate, dovute a modifiche normative, saranno concordati con il contraente.

5. Il contraente deve designare un referente operativo con compiti di coordinamento degli interventi, di programmazione operativa, di vigilanza del personale impiegato, nonché di raccordo con l'ufficio dei Servizi Sociali del committente. L'operatore designato deve avere la qualifica di assistente sociale e assumerà ogni responsabilità in ordine:

- alla garanzia della migliore organizzazione dei fattori produttivi, con coordinamento dell'intero staff di servizio;
- al pieno rispetto della disciplina del presente appalto, della normativa assistenziale e di ogni altra normativa in materia, con particolare riguardo alle attività di controllo sul mantenimento degli standard minimi di servizio previsti dal presente capitolato ed ulteriormente garantiti in sede di gara;
- alla supervisione delle attività di formazione del personale e di ogni altro servizio aggiuntivo eventualmente offerto e pianificato in sede di gara;
- alla gestione del personale (assenze, ferie o malattia);
- alla rendicontazione mensile dei servizi svolti;
- all'esplicazione della funzione di "referente unico" nei confronti del committente, per ogni aspetto attinente alla gestione dei servizi affidati (con costante aggiornamento sull'andamento degli stessi). In tal senso, le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza rivolte dal committente al coordinatore responsabile si intendono come presentate direttamente all'impresa.

6. Il coordinatore dovrà possedere esperienza almeno quinquennale di coordinamento di un servizio di pari livello rispetto a quanto previsto dal presente capitolato.

7. In caso di assenza od impedimento del coordinatore (per ferie, malattia, ecc.) il contraente dovrà provvedere, comunque, alla sua sostituzione con altro operatore, dandone comunicazione al committente.

8. Il coordinatore dovrà altresì essere dotato di telefono cellulare od altro strumento in grado di garantirne la reperibilità 24 ore su 24 per gravi situazioni d'emergenza non prevedibili.

9. L'elencazione delle attività e delle prestazioni sopra indicate è comunque da considerarsi esemplificativa, restando in obbligo dell'appaltatore lo svolgimento di ogni altra prestazione che dovesse rendersi necessaria in corso di contratto e/o che rientri nell'attività propria delle figure professionali dell'assistente sociale, degli educatori e degli operatori sociosanitari.

Art. 2.3 - Offerta tecnica

1. Il contraente deve rispettare le prestazioni e gli standard quali-quantitativi presentati in sede di offerta tecnica senza costi aggiuntivi per il committente.
2. L'offerta tecnica in armonia e nel pieno rispetto del presente documento costituisce il quadro vincolante di riferimento per la gestione del servizio.

Art. 2.4 - Controlli e verifiche del committente

1. Il committente esercita una costante vigilanza sull'andamento delle attività oggetto di appalto con particolare riferimento al rispetto dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati come previsti dalla regolamentazione nazionale e regionale (ove presenti) del Servizio e dal presente capitolato.
2. Ai fini di cui al precedente comma, il committente può in qualunque momento, con proprio personale o con personale incaricato autorizzato e riconoscibile dal contraente, effettuare visite presso il luogo di svolgimento del servizio, anche senza preavviso.
3. Il contraente è tenuto a:
 - individuare, al momento della stipula del contratto ovvero, se antecedente, al momento della consegna del servizio, il responsabile del contratto che svolge funzioni di referente unico nei riguardi del committente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - assicurare al personale del committente incaricato della verifica la collaborazione necessaria, e a fornire la documentazione, le informazioni e i chiarimenti richiesti;
 - predisporre la Carta dei Servizi, da redigere e condividere con l'ufficio dei Servizi sociali del Comune committente entro tre mesi dall'affidamento;
 - predisporre i questionari di gradimento da somministrare a fine anno o a chiusura intervento;
 - effettuare la valutazione qualitativa su osservazioni strutturate e report periodici semestrale avente ad oggetto l'efficacia della programmazione dei singoli progetti assistenziali;
 - monitorare i progetti e percorsi assistenziali – educativi precedentemente condivisi con familiari e tutori attraverso le schede di osservazione;
 - predisporre relazione semestrale degli obiettivi prefissati ed eventuali scostamenti motivati.

Art. 2.5 - Locali e attrezzature - Strutture organizzative

1. I servizi affidati si svolgono prevalentemente presso il domicilio dell'utente.

2. Il Comune di Arenzano mette a disposizione, in comodato d'uso gratuito, per l'intera durata dell'appalto, un locale nei tempi che saranno concordati con il RUP. Il locale potrà essere destinato sia ad uso ufficio per colloqui e riunioni sia per lo svolgimento di attività ricreative ed educative. L'appaltatore dovrà, comunque, mantenere l'installazione, a proprie spese, di un pc (hardware e software) e di una stampante per l'espletamento di tutti i servizi oggetto del presente appalto, il locale ad oggi a disposizione è ubicato in Piazza Golgi 26. Il committente si riserva la facoltà di utilizzare il locale anche per attività diverse in modi ed orari da concordare con l'aggiudicatario.

3. Il committente si impegna a consegnare il locale oggetto del servizio completo degli arredi e delle attrezzature ed al momento della consegna il Direttore dell'esecuzione redige il relativo verbale di consegna che verrà sottoscritto dalle parti.

4. L'aggiudicatario si obbliga a non apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni al locale, agli impianti e alle attrezzature, se non previa autorizzazione scritta dell'Ente committente ed a mettere in atto le misure idonee a garantire la conservazione del locale, degli arredi e delle attrezzature, nonché il funzionamento degli impianti.

5. Alla scadenza del contratto, il contraente si obbliga a riconsegnare al committente il locale, gli impianti, gli arredi e le attrezzature funzionanti, tenuto conto dell'usura dovuta al loro utilizzo durante il periodo di gestione.

6. Le eventuali implementazioni di arredi e attrezzature previste dal contraente in sede di offerta, necessari per lo svolgimento dell'appalto, sono forniti dall'appaltatore entro il primo mese dall'avvio del servizio e resteranno di proprietà della committenza alla conclusione dell'appalto.

7. Il committente si riserva la facoltà di mettere a disposizione ulteriori spazi per lo svolgimento delle attività previste nel presente appalto.

8. Sono a carico del contraente la fornitura di tutto il materiale necessario per l'espletamento delle attività di cui al presente affidamento, con particolare riferimento a quelle educative e ricreative.

Art. 2.6 - Organizzazione dei servizi

Art. 2.6.1 Servizi di assistenza domiciliare, affido educativo e pratiche sociosanitarie

1. Ciascun addetto incaricato dell'espletamento del servizio dovrà essere in possesso di un programma di intervento con articolazione settimanale predisposto dal coordinatore, fatti salvi

eventuali interventi d'urgenza o emergenza e sostituzioni del personale temporaneamente assente.

2. È compito del coordinatore dare tempestivo avviso agli utenti della impossibilità di erogare puntualmente il servizio e provvedere ad un'adeguata e rapida sostituzione del personale assente, nel termine massimo di 1 giorno lavorativo a partire dalla data in cui si è verificata l'assenza.

3. Il contraente si impegna a programmare e comunicare all'ufficio dei Servizi Sociali del committente gli eventuali periodi di ferie del proprio personale e il nominativo della persona (in possesso dei requisiti necessari) che sostituisce ogni singolo operatore addetto allo svolgimento del servizio, anche al fine di garantire almeno un accesso congiunto al domicilio degli utenti in grave situazione.

4. Il personale incaricato dall'appaltatore è tenuto a partecipare ad incontri di programmazione e di verifica periodici, mensili, a cui partecipano anche gli operatori del committente. Gli incontri sono finalizzati al coordinamento, alla programmazione e alla verifica del piano di lavoro e la partecipazione sarà computata come attività di servizio. In relazione al numero di operatori ed alla tipologia degli interventi si concorderanno i tempi e le modalità più opportune per l'organizzazione degli incontri.

5. Il contraente si impegna a trasmettere al committente le relazioni annuali quali-quantitative relativamente al servizio erogato (numero di utenti seguiti per area, monte ore complessivo per area, percentuali di incremento del servizio, problematiche riscontrate e suggerimenti per eventuali miglioramenti), nonché a mantenere un monitoraggio costante della casistica e fornire i dati richiesti dal Comune di Arenzano per eventuali statistiche sul servizio.

6. I servizi di assistenza domiciliare e di affido educativo svolti dovranno essere rendicontati mensilmente per ogni utente, su apposite schede contenenti l'indicazione di giorni e orari di effettuazione delle prestazioni, debitamente controfirmate dall'utente stesso. Dovrà inoltre essere effettuato un rendiconto riassuntivo mensile dell'attività di cui sopra che sarà trasmesso sia in forma cartacea che su supporto informatico e telematico, secondo le indicazioni fornite dal committente.

7. Il rendiconto orario del personale ausiliario ed educativo dovrà essere trasmesso all'ufficio dei Servizi Sociali nonché al RUP del committente entro il mese successivo a quello di riferimento.

Art. 2.6.2 - Orari del servizio

1. I servizi affidati vengono svolti indicativamente con i seguenti orari:

- assistenza domiciliare: su 6 giorni settimanali, esclusi i festivi, in fasce orarie comprese tra le ore 8:00 e le ore 14:00. In casi eccezionali e per periodi temporanei possono essere attivati interventi in giorni e orari diversi. Inoltre, nel caso i Servizi Sociali del Comune rilevino un bisogno di attivazione di interventi nella fascia oraria pomeridiana, per un congruo numero di utenti, potranno essere previsti ampliamenti o variazioni nell'organizzazione dei turni di lavoro.

- affidi educativi: gli orari degli interventi saranno pianificati dagli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Arenzano, d'intesa con il coordinatore del servizio.

- disbrigo pratiche socio – sanitarie: di norma, in orario mattutino, tuttavia, le particolari caratteristiche dello stesso potranno richiedere flessibilità oraria e disponibilità anche in orario pomeridiano.

- coordinamento e programmazione dei servizi: gli orari di servizio dell'assistente sociale del contraente saranno concordati con il Responsabili di Area e del Coordinatore dei Servizi Sociali del Comune.

2. In particolari ed eccezionali circostanze o situazioni potranno essere richiesti e concordati con la ditta anche servizi in deroga all'orario previsto.

Art. 2.7 - Attivazione del servizio

1. I servizi in oggetto vengono attivati su richiesta dell'interessato, di un suo familiare oppure del legale rappresentante.

2. L'istanza deve essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali del committente corredata dalla documentazione necessaria, che predisporrà un progetto individualizzato di intervento che preveda gli obiettivi, le prestazioni, il monte ore settimanale del servizio, il numero e la durata degli accessi e le modalità di verifica, in collaborazione il coordinatore del servizio.

Art. 2.8 - Obblighi del committente

1. Il committente svolge funzioni di indirizzo, controllo e verifiche, per assicurare il regolare svolgimento del servizio.

2. Il committente provvede tramite l'ufficio dei servizi sociali, in particolare:

- alla predisposizione e definizione delle modalità di organizzazione del servizio e degli aspetti tariffari, con i conseguenti adempimenti;

- alla gestione dell'attività amministrativa inerente alla ricezione dell'istanza da parte dell'utenza, l'ammissione al servizio, l'applicazione di eventuali agevolazioni tariffarie,

l'emissione degli avvisi di pagamento, l'accertamento degli incassi, la verifica degli eventuali insoluti e relativi solleciti di pagamento;

- all'organizzazione di incontri periodici per la verifica dell'esatto e puntuale espletamento del servizio con la partecipazione degli operatori del contraente e del proprio personale ed eventualmente, su richiesta, a fornire tutte le informazioni e i dati necessari o utili per la puntuale esecuzione dei servizi;
- tramite il RUP al controllo quantitativo e del livello qualitativo delle prestazioni rese.

Art. 2.9 - Verbale di consegna

1. All'avvio del servizio, anche in caso di esecuzione anticipata o di consegna in via d'urgenza l'Ente committente redige il verbale di consegna del servizio contenente lo stato di fatto del locale e delle attrezzature messi a disposizione, allegando un inventario stilato in contraddittorio con un rappresentante del contraente. Analogo verbale di riconsegna sarà redatto alla scadenza del contratto.

2. Il materiale che, all'atto della consegna o della redazione dell'inventario di cui al comma 1, risulti non funzionante, deve essere scartato. Pertanto, tutto quanto messo a disposizione dall'Ente committente per lo svolgimento del servizio si intende funzionante e in buono stato.

Art. 2.10 - Carta dei servizi

1. Il contraente si impegna a redigere e divulgare presso l'utenza, la carta dei servizi che sarà concordata con l'ufficio Servizi Sociali del committente. Il suddetto documento dovrà essere revisionato su base annuale e ristampato dal contraente, in caso di consistenti variazioni, su richiesta della committenza.

Art. 2.11 - Ulteriori obblighi del contraente

1. Il contraente si impegna a:

- assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, economico, igienico-sanitario, organizzativo con conseguente obbligo a sollevare l'Ente committente da qualsiasi azione, pretesa che possa derivargli da terzi;
- nella sua qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati individuare i propri addetti al trattamento dei dati e impartire loro la formazione e le istruzioni operative adeguate a garantire la tutela dei dati stessi nel rispetto e in attuazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 2016/679;
- nella sua qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati individuare eventuali ulteriori responsabili esterni del trattamento dei dati e fornire loro le indicazioni adeguate

a garantire la tutela dei dati stessi nel rispetto e in attuazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 2016/679;

- produrre le quietanze di avvenuto pagamento del/i premio/i assicurativo/i;
- non citare l'Ente committente a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale; il divieto non si applica per le eventuali comunicazioni collegate a richieste di atti di assenso ad altre amministrazioni pubbliche e per le procedure di affidamento indette dalle stazioni appaltanti.

2. Il contraente è tenuto a comunicare all'Ente committente nella persona del RUP e a fornire, prima dell'avvio del servizio, anche in caso di esecuzione anticipata e consegna in via d'urgenza, ovvero entro dieci (10) giorni dalla sottoscrizione del contratto:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato nei servizi oggetto di appalto, corredato dai dati anagrafici, titoli professionali e/o requisiti richiesti, livello di inquadramento e profilo, tipologia di contratto (natura giuridica, tempo determinato/indeterminato, numero ore part time/full time), numero di ore destinate al servizio oggetto del presente capitolato; ogni aggiornamento dell'elenco deve essere tempestivamente comunicato agli uffici competenti;
- b) i nominativi delle seguenti figure individuate ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008:
 - responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 - rappresentante dei lavoratori;
 - medico competente;
- c) l'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 47 d.p.r. n. 445/2000 e valevole ai fini di cui all'art. 26 del d. lgs. n. 81/2008, circa il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalla legislazione specifica applicabile al servizio;
- d) i mezzi/attrezzature antinfortunistiche che mette a disposizione dei lavoratori addetti al servizio inerenti alla tipologia della prestazione da eseguire;
- e) la formazione documentata (comprensiva di formazione e informazione) in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta dai lavoratori impegnati nel servizio;
- f) il programma di formazione (comprensiva di formazione e informazione) in materia di salute e sicurezza sul lavoro che verrà svolta per la durata dell'appalto in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio;
- g) i mezzi e le attrezzature previsti e disponibili per l'esecuzione dei singoli servizi;
- h) i dispositivi di protezione individuali;
- i) l'attestazione circa l'adempimento degli obblighi di sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri dipendenti;
- j) altre informazioni che il contraente ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

3. Il contraente è tenuto per tutta la durata del contratto a:

- assicurare l'impiego di personale in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal presente capitolato nel rispetto delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- segnalare tempestivamente all'Ente committente ogni eventuale modifica o integrazione dei dati di cui al comma precedente;
- farsi garante che nei confronti del personale impiegato non siano state pronunciate sentenze passate in giudicato che incidano sull'affidabilità morale e professionale;
- segnalare ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa ostacolare il perseguimento delle finalità e degli obiettivi generali del servizio o la realizzazione delle attività programmate, ed in generale a tutto ciò che è inerente all'oggetto del presente capitolato;
- dotare il personale di apposito tesserino di riconoscimento con fotografia, nome dell'operatore, profilo professionale, ditta di appartenenza e data di rilascio, da tenere in evidenza per tutta la durata dell'orario di lavoro.

Art. 2.12 - Personale

1. Il contraente organizza e svolge il servizio con proprio personale, adeguatamente preparato ed in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa regionale e nazionale vigente.
2. Tenuto conto della tipologia del servizio il personale impiegato, di età non inferiore ai 18, deve essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. Gli operatori devono essere muniti di patente di guida (almeno cat B), di tesserino di riconoscimento personale e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia sanitaria.
3. Sono richieste le seguenti figure professionali:
 - A. Operatori socio-sanitari (OSS) per l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare, in possesso dell'attestato di qualifica, rilasciato a seguito del corso di formazione accreditato sulla base dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 o, in alternativa, con almeno tre anni di esperienza, debitamente documentata, nelle stesse funzioni.
 - B. Operatori per l'espletamento del servizio affido-educativo in possesso della qualifica professionale di educatore o, in alternativa, in possesso del diploma di scuola media superiore e con tre anni di esperienza, debitamente documentata, in attività educative nel settore dei servizi del presente capitolato.
 - C. Coadiutore ai servizi sociali individuato all'interno dell'èquipe lavorativa ed incaricato delle mansioni inerenti al servizio di disbrigo pratiche socio-sanitarie. L'operatore individuato dovrà avere almeno 3 anni di esperienza in mansioni analoghe.
 - D. Assistente sociale per l'espletamento delle funzioni di cui al presente capitolato, in possesso del titolo di laurea in servizio sociale e iscritto all'Albo professionale.

4. Il contraente garantisce che il personale sia provvisto di tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle prestazioni (a titolo esemplificativo: guanti, eventuali camici o grembiuli, ecc.). Il personale, per i servizi di cui al presente capitolato, dovrà utilizzare propri mezzi o di proprietà della ditta aggiudicatrice.

5. Il committente, nella persona del RUP, può in qualsiasi momento:

- richiedere al contraente l'esibizione della documentazione comprovante la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale e assicurativa;
- segnalare il personale che risulti privo dei requisiti indicati o che, per motivate ragioni, sia ritenuto inadatto allo svolgimento del servizio. In tale ultimo caso, il contraente è tenuto a sostituire immediatamente le risorse umane con personale con caratteristiche professionali e di esperienza adeguate a soddisfare le esigenze del l'Ente committente.

Art. 2.13 - Monte ore del personale

1. Per l'attuazione dei servizi descritti nel presente capitolato e per il calcolo del costo del personale sono state stimate le seguenti ore settimanali di servizio:

| Tipologia servizio | n. ore |
|------------------------|--------|
| affidi | 1360 |
| assistenza domiciliare | 3980 |
| disbrigo pratiche | 375 |
| assistente sociale | 290 |
| ore indirette | 1150 |
| Totale | 7155 |

2. La quantificazione di cui al comma 1 è da intendersi come puramente indicativa.

3. Nel monte ore di cui al comma 1 sono comprese come da tabella le ore sui servizi, le ore di coordinamento di un assistente sociale, le ore indirette (esempio riunioni/spostamenti).

Art. 2.14 - Requisiti, formazione permanente, supervisione professionale e vestiario del personale

1. Le prestazioni comprese nel servizio devono essere eseguite dal personale messo a disposizione dal contraente in possesso di titoli ed esperienze come descritto nell'art. 2.12 – *Personale* del presente capitolato.
2. Il contraente s'impegna a curare la formazione e l'aggiornamento professionale del personale anche in funzione di eventuali nuovi standard introdotti nel corso del contratto da normative comunitarie, nazionali e regionali.
3. Il contraente si impegna, inoltre, a garantire un'attività di supervisione professionale ad ogni dipendente, nelle modalità e nei tempi ritenuti consoni in riferimento alla mansione svolta.

Art. 2.15 - Fornitura dei materiali

1. Sono a carico del contraente la fornitura di tutto il materiale necessario per l'espletamento delle attività previste dal servizio (*ad es.* vestiario, dispositivi informatici, cellulari di servizio, mezzo di servizio per trasporto utenti e cose).

Art. 2.16 - Mezzi, macchinari e attrezzature

1. Il contraente deve provvedere allo svolgimento di tutte le prestazioni previste utilizzando, ogniqualvolta sia necessario, mezzi, macchinari e attrezzature nella propria dotazione e/o disponibilità.
2. Mezzi, macchinari e attrezzature impiegati dovranno essere rispondenti a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
3. L'impiego di attrezzature e macchinari, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso alle quali sono destinate; dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato d'uso e dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni o danni.

ALLEGATI:

1. Stima valore a base di gara
2. Dettaglio personale attualmente operante nel servizio